

Convenzione per il potenziamento dell'attività di gestione associata del Servizio legale regionale tra Unioncamere e CCIAA dell'Emilia-Romagna

TRA

L'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna (in seguito denominata Unioncamere regionale)

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna (in seguito denominata Camera di commercio)

PREMESSO CHE

- l'articolo 2 del d.lgs. n. 23/2010 ha confermato in capo alle Camere di commercio importanti funzioni e competenze di promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, specificando che tali compiti possono essere svolti “singolarmente o in forma associata” dalle CCIAA, che possono anche “avvalersi delle unioni regionali” per il loro esercizio;
- ai sensi dell'articolo 2 della L. 580/1993 e successive modifiche, l'Unioncamere regionale promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, al fine di perseguire economie di scala e assicurarne una gestione più efficiente ed efficace;
- al fine di perseguire la qualificazione delle attività camerali di interesse comune, gli enti camerali dell'Emilia-Romagna hanno realizzato positive esperienze di integrazione e specializzazione delle attività e di razionalizzazione dei costi su scala regionale, come il piano formativo per il personale camerale e il Servizio legale e, più recentemente, il progetto pilota di sperimentazione della gestione associata di un programma di attività in materia di studi, statistiche e osservatori dell'economia;
- in base all'articolo 2 dello Statuto, l'Unioncamere regionale, in armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale e “svolge attività di coordinamento a favore delle camere di commercio associate per armonizzarne i comportamenti,” oltre a promuovere “l'elaborazione di proposte di legge regionali” e ricercare “il coordinamento con l'Unioncamere italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali, nell'interesse del sistema economico regionale”;
- nell'ambito dell'Unioncamere regionale sono da tempo operanti numerosi Gruppi network, con la partecipazione di funzionari delle Camere di commercio dell'Emilia-Romagna, che assicurano il coordinamento delle attività in ambito regionale e il raccordo con le iniziative a livello nazionale di Unioncamere;
- nelle “Linee strategiche triennali 2011-2014 del sistema camerale dell'Emilia-Romagna” approvate il 20 giugno 2011 dall'Assemblea si sottolinea che “nel ridefinirne il posizionamento e le competenze, l'articolo 6 della L. 580/1993 come modificato dal D. Lgs 23/2010 assegna alle Unioni regionali la possibilità di promuovere e realizzare iniziative per l'esercizio in forma associata di attività e servizi di competenza camerale” al fine di perseguire “il raggiungimento di economie di scala e il miglioramento dell'efficienza gestionale” e si fissano come obiettivi strategici sia l'impostazione di “nuove

sperimentazioni sulla linea aperta dalla riforma della legge 580” che il rafforzamento delle “esperienze da tempo avviate di servizi intercamerali, dal Servizio legale regionale al piano formativo per il personale camerale”;

- in coerenza con gli indirizzi strategici pluriennali, la Giunta dell’Unioncamere regionale ha valutato positivamente, sulla base della delibera n. 111 approvata nella seduta del 26 novembre 2012, “i risultati raggiunti nell’attività del Servizio legale regionale, in considerazione dei vantaggi derivanti dall’avanzato livello di specializzazione finora raggiunto, in grado tra l’altro di assumere la difesa delle Camere in qualsivoglia tipo di giudizio, e i risparmi di spesa che ne sono conseguiti nel tempo per il complesso degli enti camerali” - anche in considerazione dell’applicazione di tariffe professionali assai contenute alle singole Camere di commercio - e ha concordato di impostare una serie di provvedimenti a breve e medio termine necessari alla prosecuzione dell’attività del Servizio, “al fine di portare avanti programmi annuali di attività finalizzati alla predisposizione di pareri tecnici e valutazioni, alla partecipazione ai Gruppi network intercamerali e, più in generale, a fornire supporto alle strutture camerali dell’Emilia-Romagna sul versante normativo e giudiziale”;
- nella seduta del Comitato dei Segretari Generali del 12 settembre 2013 è stata approvata l’impostazione della presente convenzione;
- per la regolazione dei rapporti di collaborazione e dei reciproci impegni tra le Camere di commercio e l’Unioncamere regionale, ai fini del consolidamento dell’attività del Servizio legale regionale, si rende opportuno l’utilizzo di uno specifico strumento convenzionale;

TUTTO CIO’ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Generalità e oggetto della convenzione

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione. La presente convenzione è finalizzata al potenziamento delle modalità di collaborazione tra il Servizio legale regionale e gli uffici legali interni alle singole Camere di commercio e all’elevamento degli standard qualitativi dell’attività del Servizio stesso, attivato dall’Unioncamere regionale d’intesa con le Camere di commercio a partire dall’ottobre 1998. Il Servizio legale regionale è stato inizialmente configurato come una struttura che, dal punto di vista organizzativo, svolge in sostanziale autonomia servizi di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale a favore delle strutture camerali, avvalendosi della possibilità di stipulare contratti con professionisti iscritti all’Albo degli avvocati, idonei ad assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio degli enti pubblici associati all’Unione regionale.

Articolo 2 – Criteri di impostazione dell’attività del Servizio legale regionale

La presente convenzione intende consolidare le modalità di impostazione dell’assetto organizzativo del Servizio legale regionale, tenendo presente che:

- l’art. 3 del R.D.L. n. 1578/1933 (recante le norme regolanti l’ordinamento della professione forense) sancisce il principio dell’incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego e prevede come eccezione che gli avvocati dipendenti da enti pubblici, inseriti in autonomi uffici legali istituiti presso gli stessi enti e iscritti in un elenco speciale annesso all’albo, possano svolgere attività di assistenza in giudizio limitatamente alle cause e agli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera;

- come ribadito sia da numerose pronunce della Cassazione (Cass. Civ., Sez. Trib., 8 settembre 2004, n. 18090; Cass. Civ., Sez. Trib., 16 settembre 2004 n. 18686; Cass. Civ., Sez. I, 23 luglio 2008 n. 20361), sia dall'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (come attestato, ad esempio, dal parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 25 febbraio 2010) non è consentito ritenere "propri" dell'ente pubblico datore di lavoro del professionista le cause e gli affari di enti ad esso strettamente collegati, ma dotati di distinta soggettività, restando irrilevanti gli eventuali provvedimenti del primo ente che prevedano la possibilità di utilizzazione del proprio ufficio legale da parte dei secondi;
- alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia di conferimento di incarichi legali agli avvocati, l'attività del Servizio legale regionale dell'Unioncamere regionale, anche in considerazione delle richiamate caratteristiche di assistenza e consulenza giuridica di carattere continuativo svolta, può essere inquadrata, prendendo a riferimento i provvedimenti attuativi della Direttiva 2004/18/CE, nell'ambito dei "servizi legali" di cui al punto 21 dell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici;
- la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 di riforma dell'ordinamento forense all'art. 23 conferma la precedente normativa in materia di svolgimento della professione, in base alla quale l'avvocato "degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici" al quale venga assicurata la piena indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali e un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta e che risulti altresì iscritto in un elenco speciale annesso all'albo "può patrocinare esclusivamente per l'ente di cui è dipendente e non per altri", anche se ad esso funzionalmente collegati;
- il Servizio legale regionale può continuare, di conseguenza, ad essere organizzato attraverso la collaborazione professionale di avvocati che – dall'anno di attivazione del Servizio ad oggi – hanno maturato un'elevata conoscenza del complesso delle norme regolanti il sistema camerale e che sono in condizione di assumere la difesa e la rappresentanza in giudizio delle strutture camerali e di affiancare (o sostituire) l'attività degli uffici legali interni alle Camere, al fine di continuare a conseguire economie di scala e di specializzazione.

Articolo 3 – Monitoraggio dell'attività del Servizio legale e standard di qualità

Al Comitato dei Segretari Generali, organo di consulenza della Giunta di Unioncamere Emilia-Romagna, è affidato il compito di individuare le caratteristiche di un sistema di monitoraggio dei costi e degli standard di qualità delle attività annue del Servizio legale regionale e di valutare le richieste pervenute da strutture camerali di altri territori al fine di ricevere la collaborazione del Servizio legale dell'Emilia-Romagna.

Il Comitato individuerà al proprio interno il Segretario Generale che affiancherà il Segretario Generale dell'Unioncamere regionale nell'impostazione dei rapporti con i professionisti ai quali viene affidata l'attività del Servizio legale regionale e nella promozione di modalità di collaborazione con i funzionari delle Camere di commercio preposti alle questioni legali e al presidio normativo.

Il Comitato dei Segretari Generali sarà altresì chiamato ad approvare, orientativamente entro il 20 gennaio, una relazione di sintesi sulle differenti tipologie dell'attività svolta nell'anno precedente dal Servizio legale regionale, al fine di formulare indirizzi e proposte per elevare gli standard di qualità dell'attività del Servizio stesso e le modalità di collaborazione con i funzionari di ogni Camera di commercio preposti alle questioni legali e al presidio normativo.

Articolo 4 – Obblighi delle parti e durata della convenzione

La presente convenzione non prevede oneri e costi aggiuntivi per le parti, che si impegnano a valorizzare l'attività di carattere giudiziale del Servizio legale prestata a favore delle singole Camere di Commercio di volta in volta interessate.

Tale tipologia di attività sarà regolata da specifici accordi stipulati con le Camere stesse, sulla base dei parametri contenuti nel D.M. 20 luglio 2012 n. 140, riguardo ai quali i professionisti facenti capo al Servizio legale regionale saranno chiamati a rinnovare, già in sede di stipula dei contratti con l'Unioncamere regionale, l'impegno (assunto in passato relativamente al precedente sistema delle tariffe professionali) a non applicarli nella misura massima anche nei casi particolarmente complessi di assistenza in giudizio, al fine di continuare a garantire, unitamente all'elevato livello di specializzazione, l'economicità dell'affidamento dell'incarico di patrocinio legale per le singole Camere di commercio.

La presente convenzione è valida per un triennio, fino al 31/12/2016. Dopo tale scadenza, la convenzione sarà tacitamente rinnovata con cadenza annuale, qualora una delle parti non invii avviso di revoca entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza.

Articolo 5 - Modifiche alla convenzione

Su proposta del Comitato dei Segretari Generali, la Giunta dell'Unioncamere regionale potrà procedere, entro il 30 novembre di ogni anno, ad approvare le eventuali modifiche della presente convenzione da proporre alle Parti, che ne valuteranno l'accettazione ai fini del più proficuo proseguimento dell'attività del Servizio legale regionale. A partire dal 1 gennaio 2015, le Parti potranno richiedere di modificare e/o integrare la convenzione previo invio di proposte e relative motivazioni che dovranno essere verificate e accettate dalle altre Parti.

Art. 6 - Risoluzione di controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione ed attuazione della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna,2013

PER UNIONCAMERE REGIONALE

**Il Presidente
Carlo Alberto Roncarati**

**PER CAMERA DI COMMERCIO DI
RAVENNA**

**Il Presidente
Natalino Gigante**

